



Municipio della Città di Atesa Provincia di Chieti	Numero  25	Data  31-07-2020
----------------------------------------------------------	------------------	------------------------

## Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: **ART. 1, COMMA 738 L. 160/2019. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020**

**Copia**

L'anno duemilaventi e questo giorno trentuno del mese di luglio alle ore 15:05 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano :

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenze</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenze</b>
Sciorilli Borrelli Giulio	Sindaco	Presente	Farina Giorgio	Consigliere	Presente
Menna Vincenzo	Consigliere	Presente	Stefano Rosanna	Consigliere	Assente
Flocco Enrico	Consigliere	Presente	Campitelli Antonio	Consigliere	Presente
Ceroli Giovanna	Consigliere	Presente	Pellegrini Vincenzo	Consigliere	Presente
Cinalli Federica	Consigliere	Presente	Cicchitti Nicola	Consigliere	Presente
Orsini Giulia	Consigliere	Presente	Cappellone Sara	Consigliere	Assente
Zaccardi Pasqualino	Consigliere	Presente	Falcone Emilio	Consigliere	Presente
Ciccarelli Flavia	Consigliere	Presente	Fioriti Carmine	Consigliere	Presente
Del Vecchio Roberta	Consigliere	Presente			

**Partecipa il Segretario Generale Jean Dominique Di Felice il quale provvede alla redazione del presente verbale.**

**Essendo legale il numero degli intervenuti il consigliere Enrico Flocco alle ore 15:05 assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.**

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Vice-Sindaco, che relaziona in merito alla proposta all'Ordine del Giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Preso atto che** con deliberati di Consiglio Comunale n. 5 del 18/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 3,50 per mille per le abitazioni principali Cat. A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 7,60 per mille per le aree edificabili;
- 3) aliquota 9,60 per mille per gli immobili ad uso produttivo Cat. D
- 4) aliquota 8,30 per mille per altri immobili escluso quelli di cui al punto 3;
- 5) aliquota 5,5 per mille per terreni agricoli ridotta a 4,6 per mille per i terreni agricoli posseduti dalle seguenti categorie:
  - pensionati ex coltivatori diretti;
  - possessori di terreni agricoli con residenza anagrafica nel comune di Atesa, che li concedono in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
  - agricoltori attivi;

**Preso atto che** con deliberati di Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 3,2 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati merce;
- 3) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 4) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati di categoria D;
- 5) aliquota 1,00 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- 6) aliquota 0,00 per mille per le aree fabbricabili;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con

deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

#### **Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigente l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Ritenuto che** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.800.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 1.427.213,60.

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,3 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari a 5,5 per mille per terreni agricoli ridotta a 4,6 per mille per i terreni agricoli posseduti dalle seguenti categorie:
  - pensionati ex coltivatori diretti
  - possessori di terreni agricoli con residenza anagrafica nel comune di Atessa, che li concedono in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
  - agricoltori attivi

**Atteso che**, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

<sup>1</sup> Ai sensi dell'Art. 1, comma 758, lett. d) sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Il comune di Atessa risulta presente nell'elenco allegato alla circolare Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I 14/06/1993, pertanto, a normativa vigente, i terreni agricoli ubicati nel territorio di Atessa sono esenti dall'IMU.

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Richiamato** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 22/05/2020;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012,

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Attribuzioni dei consigli”;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Sentiti** gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale del resoconto della odierna seduta, di seguito sintetizzati.

Il Presidente invita il Segretario Generale a relazionare in merito all'allegato emendamento presentato dal Consigliere Pellegrini, prot. n. 13466 del 31.07.2020;

Il Segretario Generale riferisce che occorre valutare la copertura finanziaria per l'applicazione della riduzione fino al 20% prevista dall'art. 188-ter L. 34/2020.

Il Consigliere Pellegrini espone il contenuto dell'emendamento proposto, specificando che l'agevolazione spetta a chi autorizza l'addebito sul proprio conto corrente; si dice disponibile a ritirarlo per una sua più puntuale valutazione;

Il Sindaco riferisce che l'emendamento è improponibile perché si tratta di capire l'impatto di un simile provvedimento sul bilancio.

Il Consigliere Pellegrini ritira l'emendamento, confidando che l'argomento venga preso in considerazione dai competenti uffici.

Il Consigliere Farina riferisce che l'Amministrazione Comunale sta valutando tutte le opportunità offerte dalla legge di conversione del Decreto Rilancio;

Su n. 15 consiglieri presenti e n. 11 votanti, con 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Pellegrini, Cicchitti, Fioriti, Falcone), espressi palesemente da n. 11 consiglieri, compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente,  
Unanime

**D E L I B E R A**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

CATEGORIE	ALIQUOTA
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresacostruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,6 per mille
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	9,3 per mille
aree fabbricabili	7,6 per mille
Terreni agricoli <sup>2</sup>	5,5 per mille
Terreni agricoli posseduti da pensionati ex coltivatori diretti, possessori di terreni agricoli con residenza anagrafica nel comune di Atessa, che li concedono in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e agricoltori attivi	4,6 per mille

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2020;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

di dichiarare, unanime, a seguito di votazione separata, n. 15 consiglieri presenti e n. 11 votanti, con 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Pellegrini, Cicchitti, Fioriti, Falcone), espressi palesemente da n. 11 consiglieri, compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'Art. 1, comma 758, lett. d) sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Il comune di Atessa risulta presente nell'elenco allegato alla circolare Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I 14/06/1993, pertanto, a normativa vigente, i terreni agricoli ubicati nel territorio di Atessa sono esenti dall'IMU.

## **PARERI**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

E' parte integrante della deliberazione di G.C. n. 25 del 31-07-2020

Oggetto: ART. 1, COMMA 738 L. 160/2019. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica 3 Settore**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **Berardi Michele**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **Berardi Michele**

**Approvato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE**  
f.to Enrico Flocco

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Jean Dominique Di Felice

---

**Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi**

**Il Responsabile della pubblicazione**  
(Fto come in originale)

**Il Segretario Generale**  
(Fto come in originale)

---

**Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,**

**A T T E S T A**

**- Che la presente deliberazione:**

- **E' stata affissa all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi dal 06-08-2020 al 21-08-2020 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000;**

**- Che la presente deliberazione:**

- **è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000) .**

**Dalla residenza Comunale, li \_\_\_\_\_**

**Il Segretario Generale**  
(Fto come in originale)

---

**E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.**  
**Dalla Residenza comunale, li 06-08-2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Jean Dominique Di Felice**